



## **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

Via Osanna 2/B - 89125 Reggio Calabria - Tel. 0965/23001 - Fax 0965/23002

www. ordingrc.it - e-mail : segreteria@ordingrc.it

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria nella seduta del **19/04/2016** adotta il seguente regolamento di attuazione del Codice Deontologico, già approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 09/04/2014.

### **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO**

**L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria riconosce, tra i valori identitari degli Ingegneri, la diffusione della cultura della legalità e il contrasto alla criminalità e alle mafie.**

Il Regolamento attuativo integra e completa le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in merito alla professione di Ingegnere e vincola gli iscritti, che in qualunque forma esercitano la professione, a conformare ad esso il proprio comportamento.

La violazione delle Norme comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto", approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2537.

#### **CAPO I PARTE GENERALE**

##### **Art. 1**

##### **Finalità e ambito di applicazione**

1.1 - Le norme del Codice Deontologico e del presente Regolamento riguardano le prestazioni professionali rese dagli ingegneri in maniera saltuaria o continuativa, in forma individuale, associata o societaria, come liberi professionisti, come dipendenti o come datori di lavoro in ciascuno dei settori in cui è articolata la professione.

1.2 - Tutte le norme riportate nel seguito si intendono riferite contemporaneamente all'ingegnere e all'ingegnere junior.

1.3 - Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

1.4 - Le norme del Codice Deontologico del presente Regolamento riguardano chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

1.5 - Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel Paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

## CAPO II DOVERI GENERALI

### Art. 2 Doveri dell'ingegnere

2.1 - L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

2.2 - L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e formulare offerte palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità, e verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale.

2.3 - L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

2.4 - L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia e indipendenza di giudizio, tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura, impegnandosi a sporgere denuncia alle Autorità competenti ed al Consiglio dell'Ordine.

2.5 - Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche tecniche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

2.6 - L'ingegnere, che riceve offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio, non accetta di rendere la prestazione.

2.7 - L'ingegnere si impegna:

- ✓ a denunciare alle Autorità competenti ed al Consiglio dell'Ordine ogni illecita richiesta di danaro, prestazione e ingerenza riscontrata nell'esercizio della sua attività professionale;
- ✓ a non proporre o concludere affari o stringere patti societari con interessati ad attività mafiose o criminali.

### Art. 3 Responsabilità

3.1 - La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività.

3.2 - L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile, previa verifica che ciò non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

3.3 - L'ingegnere è personalmente responsabile dell'utilizzo dei programmi di calcolo ai fini professionali e della sottoscrizione degli elaborati da parte sua comporta l'accettazione consapevole dei risultati.

#### **Art. 4**

#### **Riservatezza**

4.1 - L'ingegnere è tenuto al segreto professionale e deve mantenere la massima riservatezza, anche successivamente allo svolgimento degli incarichi ricevuti, in relazione all'attività svolta, alle persone coinvolte da detta attività a qualsiasi titolo, al contenuto delle prestazioni e a tutto ciò di cui è venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni stesse.

4.2 - L'ingegnere è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte di coloro che, suo tramite, ne sono venuti a conoscenza.

#### **Art. 5**

#### **Assicurazione professionale**

5.1 - Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

5.2 - L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

### **CAPO III**

### **RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO**

#### **Art. 6**

#### **Rapporti con la collettività**

6.1 - L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene contrastando pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria e denunciando alle Autorità competenti ed al Consiglio dell'Ordine ogni intimidazione o imposizione, mafiosa o di altro genere, di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale.

#### **Art. 7**

#### **Rapporti con il territorio**

7.1 - Nella propria attività professionale, libera o dipendente, l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente naturale nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

7.2 - Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo consumo del territorio e delle fonti energetiche.

7.3 - L'ingegnere iscritto non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e ai regolamenti vigenti.

**CAPO IV  
COMPETENZE PROFESSIONALI  
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

**Art. 8  
Formazione e aggiornamento**

8.1 - L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria preparazione, con particolare riferimento agli specifici settori nei quali esercita l'attività professionale.

8.2 - L'ingegnere ha l'obbligo di seguire i percorsi di aggiornamento professionale continuo previsti dalla legge.

**CAPO V  
RAPPORTI CON IL COMMITTENTE E IL DATORE DI LAVORO**

**Art. 9  
Incarichi e compensi**

9.1 - L'ingegnere deve improntare alla massima lealtà e correttezza i rapporti con i committenti e con i datori di lavoro.

9.2 - L'ingegnere al momento del conferimento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire con il committente il compenso per la prestazione, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

9.3 - La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi, con indicazione precisa e chiara delle prestazioni.

9.4 - L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

9.5 - L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente o il datore di lavoro o i colleghi nell'incarico collegiale, in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio agli stessi.

9.6 - L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente o dal datore di lavoro, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

9.7 - L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente o il datore di lavoro, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

9.8 - L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

9.9 - Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

## **Art. 10** **Svolgimento delle prestazioni**

10.1 - L'ingegnere deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività professionale, anche sotto forma di pareri e consigli, quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime, tranne che ciò non sia imposto da specifici dettami normativi o dall'Autorità Giudiziaria.

10.2 - L'incarico professionale deve essere svolto diligentemente e compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente e dell'interesse generale della collettività, nonché dei limiti delle proprie attribuzioni.

10.3 - L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

10.4 - L'ingegnere, in caso di mancato pagamento delle prestazioni rese, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

10.5 - L'ingegnere è tenuto alla scrupolosa osservanza del contratto di prestazione d'opera intellettuale con il quale si configura il rapporto giuridico con il committente o con il datore di lavoro. In particolare, chi esercita la professione in forma dipendente deve attenersi alle prescrizioni del contratto che regola le sue prestazioni con le deroghe esplicitamente accordate dal datore di lavoro, deve rifiutare mansioni che non siano conformi alla sua preparazione professionale, ed esigere, nel caso accetti temporaneamente mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, la corrispondente maggior retribuzione, dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine qualora non venga soddisfatto. L'Ingegnere che esercita mansioni di dirigente, non deve impartire ai colleghi dipendenti direttive in contrasto con le presenti norme.

10.6 - Nello svolgimento dell'incarico professionale l'ingegnere è tenuto ad informare:

- ✓ il costruttore ed il committente di opere in c.a. normale, c.a. precompresso ed a struttura metallica, dell'obbligo di adempire a tutte le denunce previste dalle leggi vigenti;
- ✓ il Consiglio dell'Ordine nel caso in cui riscontri irregolarità di carattere professionale o inerenti ai limiti di competenza.

## **CAPO VI** **RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON ALTRI PROFESSIONISTI**

### **Art. 11** **Rapporti con i colleghi**

11.1 - Quanto disposto dagli art. 5.1 e 5.2 del Codice deve essere esteso e preteso anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

11.2 - Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

11.3 - Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

11.4 - L'ingegnere collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

11.5 - L'ingegnere che, per motivi professionali, ritenga di dover promuovere causa contro un collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell'Ordine.

## **Art. 12 Concorrenza**

12.1 - L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità tendenti all'accaparramento della clientela o degli incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità, la denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

12.2 - E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.

## **Art. 13 Subentro**

13.1 - In caso di subentro ex art. 5.4 del Codice, l'ingegnere deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra e definire preventivamente con il committente quali siano le prestazioni già svolte dal collega che sostituisce e in che misura i suoi elaborati sono utilizzabili.

13.2 L'ingegnere che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare per iscritto l'interessato ed accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze. In difetto, egli può assumere l'incarico solo se autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

13.3 - L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per facilitarne la prosecuzione dell'incarico.

## **Art. 14 Attività in forma associativa**

14.1 - Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

14.2 - Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo e dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione.

14.3 - Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

## **Art. 15** **Rapporti con altri professionisti**

15.1 - L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

15.2 - L'ingegnere non deve firmare progetti o elaborati non eseguiti sotto la sua direzione, né prestare garanzie professionali per lavori da lui non diretti; non deve collaborare ed avallare con la propria firma l'opera di altri tecnici in campi che esulino dalla loro competenza professionale. Tutte le firme comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, devono portare la loro inequivocabile e personale qualificazione secondo le competenze professionali.

Non è consentito in alcun caso prestare la propria firma ad altri professionisti o abbinarla alla loro, se non per compiti chiaramente definiti e compresi nei limiti delle competenze fissate da leggi e regolamenti.

15.3 - L'ingegnere non deve accettare l'incarico di dirigere i lavori o svolgere altre prestazioni inerenti ad opere incluse in progetti in cui manchi la firma del progettista.

Nell'assumere l'incarico per una prestazione parziale relativa ad un'opera da altri progettata, egli deve accertarsi sempre dell'identità del progettista.

15.4 - L'Ingegnere deve inoltre rifiutare di svolgere compiti professionali, anche parziali, attinenti ad opere progettate da professionisti a ciò non abilitati dalle leggi, dai regolamenti vigenti e dalla normativa dell'Ordine.

In particolare, qualora all'ingegnere venisse richiesta la sola prestazione parziale della progettazione, del calcolo o della direzione di opere di conglomerato cementizio o di strutture metalliche contenute e facenti parte di progetti da altri eseguiti, egli deve in ogni caso (chiunque sia il richiedente di tale parziale prestazione) accertare preventivamente la paternità del progetto presentato:

- ✓ Se l'autore del progetto ed il direttore dei lavori sono ingegneri od architetti: l'ingegnere è libero di prestare l'opera richiestagli, previo accordo con i colleghi;
- ✓ Se l'autore del progetto e il direttore dei lavori sono invece tecnici professionalmente non competenti: l'ingegnere non deve prestare l'opera richiestagli se non alla condizione che il progetto rientri chiaramente nei limiti fissati della legge per le attività di tali tecnici. Egli deve allora firmare solamente i suoi elaborati con precisi ed inequivocabili qualificazioni e può dirigere le opere in C.A. o metalliche ma non può abbinare la sua attività e la sua firma sul progetto originario e alla direzione del tecnico minore;
- ✓ Se non è possibile accertare la paternità del progetto originario o del direttore dei lavori: l'ingegnere è tenuto a rifiutare la propria opera.

## **Art. 16** **Rapporti con colleghi e collaboratori**

16.1 - I rapporti tra ingegneri, in qualunque forma essi esercitano la professione, devono essere improntati alla lealtà, alla correttezza e al reciproco rispetto.

16.2 - L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la

responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

16.3 - L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- a) apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi o del loro operato. Quando sia chiamato ad esprimere un giudizio professionale sull'opera di un collega, deve evitare espressioni sconvenienti e limitarsi a valutazioni oggettive;
- b) operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- c) attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori, anche se conseguenti a rapporti di impiego;
- d) attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista, anche se conseguenti a rapporti di impiego;
- e) utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- f) partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, che non abbiano avuto esito conclusivo, per accettare incarichi inerenti alla progettazione di un'opera che è stata oggetto del concorso;
- g) abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

## **Art. 17** **Rapporti interni**

17.1 - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

17.2 - Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

17.3 - L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

17.4 - Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

## **CAPO VII** **RAPPORTI CON L'ESTERNO**

### **Art. 18** **Pubblicità informativa**

18.1 - La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione e deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

18.2 - Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

18.3 - L'ingegnere non può abbinare il titolo di professore senza altra qualifica a quella di ingegnere se non è docente Universitario. Negli altri casi di uso legittimo del titolo di Professore, deve specificare nella carta intestata, nelle targhe, timbri, guide, ecc. la materia per la quale detiene la libera docenza, o la materia e l'ordine scolastico nel quale insegna.

## **CAPO VIII RAPPORTI CON L'ORDINE E GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO**

### **Art. 19 Rapporti con l'Ordine**

19.1 - È dovere di ogni Ingegnere collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

Ogni Ingegnere iscritto all'Albo è tenuto all'osservanza delle norme e dei provvedimenti deliberati dal Consiglio nonché, se richiesto, di fornire chiarimenti e documentazioni, di presentarsi per consentire al Consiglio di acquisire tutti gli elementi che ritenga necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ordine.

19.2 - L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

19.3 - L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

19.4 - L'ingegnere deve evitare ogni atteggiamento di critica denigratoria nei confronti dell'Ordine e degli Organismi che lo costituiscono o che sono ad essi connessi; eventuali critiche o censure devono essere unicamente prospettate al Consiglio dell'Ordine, all'Assemblea degli iscritti, o con altri mezzi ufficiali, secondo corretta prassi di costruttiva collaborazione.

19.5 - Nell'espletamento di incarichi conferitegli in rappresentanza della categoria professionale, l'ingegnere deve agire in modo da tutelarne il prestigio e gli interessi, in costante collegamento e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine.

19.6 - L'ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private, cui per disposizioni normative è concesso di svolgere attività di libera professione, deve darne comunicazione all'Ordine e, comunque, deve astenersi dall'entrare in relazione professionale o di affari con chiunque abbia rapporti con l'amministrazione da cui dipende.

### **Art. 20 Rapporti con gli organismi di autogoverno**

20.1 - L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio

- dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
  - f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

## **CAPO IX INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 21 Incompatibilità**

21.1 - L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 - L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi in caso di incompatibilità.

Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela sino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio; se, a motivo di una sua carica o funzione, è membro di diritto di una commissione di concorso e al concorso partecipino professionisti che con lui abbiano i rapporti suindicati, deve far verbalizzare una sua dichiarazione in proposito e, possibilmente, astenersi dal giudizio riguardante le persone di cui sopra e la loro opera;
- b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

21.3 - L'ingegnere, che abbia contemporaneamente vari incarichi, deve accertarsi che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi di incompatibilità: in questo ultimo caso, egli, tra gli incarichi incompatibili, deve rinunciare, di regola, a quello conferitogli per ultimo. Il criterio da applicare in simili circostanze deve essere comunque dettato dall'interesse dei committenti e non dal proprio. In particolare, l'ingegnere che abbia un rapporto continuativo di consulenza, all'atto di assumere altri incarichi simili, deve informare sia il primo che i successivi committenti.

21.4 - Prima di accettare un incarico professionale o di assumere funzioni professionali in forma dipendente, l'ingegnere è tenuto ad avvertire formalmente il committente, o il datore di lavoro, di tutte le circostanze in essere che possano dar luogo a situazioni di incompatibilità personale o professionale. L'incarico può essere ugualmente accettato, o le funzioni assunte, se il committente, o il datore di lavoro, ha dato il proprio assenso scritto. Incompatibilità di questo tipo si hanno, ad esempio, quando l'ingegnere:

- a) sia economicamente interessato in forniture e procedimenti costruttivi da lui proposti per i lavori oggetto dell'incarico del rapporto di lavoro;
- b) sia in società con l'impresa chiamata ad eseguire una opera da lui stesso progettata o della quale debba dirigere i lavori per conto del committente o intrattenga comunque con essa impresa rapporti professionali.

Se le condizioni di incompatibilità dovessero determinarsi dopo l'accettazione dell'incarico o dopo l'assunzione delle funzioni in forma dipendente l'ingegnere è tenuto a rendere tempestivamente e

formalmente edotto il committente o il datore di lavoro, così che questi possa liberamente decidere l'interruzione del rapporto o dare il proprio assenso scritto alla sua continuazione.

21.5 - Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi di opere pubbliche o private, sia come concorrente, sia come membro di commissioni esaminatrici, le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.6 - Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. In tali circostanze è ammessa solo l'assunzione di incarichi per la progettazione di opere e di impianti pubblici.

Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

21.7 - L'ingegnere non deve assumere funzioni di consulente tecnico di ufficio o di arbitro in controversie in merito alle quali si sia già pronunciato o se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, anche da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

## **Art. 22 Rapporti esterni**

22.1 - L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

22.2 - L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

22.3 - L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale.

Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

22.4 - L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

22.5 - L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

**CAPO X**  
**RINVIO**

**Art. 23**  
**Rinvio**

23.1 - Le istruttorie e le sanzioni relative alla violazione delle norme di cui ai precedenti articoli vengano attuate secondo gli artt. 44 e 45 del "Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto" approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2537 e suoi eventuali aggiornamenti, aggiunte o modifiche.